



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Dell'Institutione & ordine della Compagnia della Dottrina Christiana. Cap. I.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

alcuna congregazione Generale d' Diocesana, manderanno ciascuna di loro vna volta il mese a quella congregazione vno d' duoi fratelli, à referire, come in quel mese saranno passata l'opere. All'incontro le congregazioni, alle quali saranno raccomandate altre scuole, manderanno vno d' duoi fratelli a visitare ogni mese, & intendere del frutto & progresso loro; & aiutarle in quello che haueranno bisogno.

PARTI SECONDA.

Del l' Institutione & ordine della Compagnia della Dottrina Christiana. Cap. II.

Manifestissimo il bisogno che hanno innumerabili persone, che da molti s'abbracci questo santo esercizio d' insegnare le cose Christiane.

Imperochè ben si può dire quello che dice il Profeta; Paruuli petierunt panem; & non erat qui frangeret eis; Et è proprio del Sacerdote questo officio, cioè d' insegnare alli popoli la legge di Dio, come apertamente ce lo dichiara il Profeta Malachia, quando dice; Labia Sacerdotis custodiunt scientiam; & legem requirēt ex ore eius, quia Angelus Domini exercituum est. Però da Sacri Canoni, & Constitutioni Apostoliche, & Decreti Prouinciali, si ordina a tutti i Parochi, che insegnino, & facciano insegnare la Dottrina Christiana nelle loro Chiese Parochiali, & in altre, secondo che a loro & a suoi Superiori Ecclesiastici pareranno più comode & più atte per tale esercizio. E perche non è possibile, che'l Parocho solo possi supplire a così gran bisogno del popolo, con tanti altri carichi della cura; deuesi procurare, che sia aiutato d' altre buone persone Ecclesiatiche, quanto si può, & anco secolari scritti nella compagnia della Dottrina Christiana; procurandosi in ciascuna Parochia vna o più scuole, secondo che'l Reuerendissimo Vescouo vederà richiedere il bisogno.

Per maggior fermezza & stabilità del gouerno di queste scuole, & accioche il Reuerendissimo Vescouo possi haueere maggiore, & più certa cognitione del tutto; deuono tutte le scuole, tanto della Città, quanto della Diocesi, essere vna sola Compagnia della Dottrina Christiana, & dependere da vn solo capo, & da vn solo gouerno nel modo seguente, & come si dirà poi più diffusamente a basso al suo luogo; la quale compagnia consiste in tutti gli fratelli che sono stabiliti.

Del numero de questi sia nella Città vna congregazione chiamata Generale, che rappresenti il corpo di tutta la suddetta compagnia.

Siano ancora nella Diocesi alcune congregazioni, chiamate Diocesane, ordinate in certi luoghi.

Nelle altre parti della Diocesi oue non si può costituire congregazione Diocesana formata, sia deputato in supplemento vn capo Diocesano a ciascuna parte, che tenga vnite le scuole circouicine.

Ciascuna particolar scuola della Città sia immediatamente soggetta, & raccomandata alla congregazione generale.

Ogni scuola della Diocesi sia assegnata, & raccomandata ad alcuna delle congregazioni Diocesane, & in defecto d'ella, ad vn capo Diocesano costituito in quella parte; eccetto quelle scuole che sono vicine alla Città per certo spazio, a giudicio del Reuerendissimo Vescouo; le quali dependeranno immediatamente dalla congregazione generale, come se fossero dentro della Città istessa, & il simile d' alcune altre scuole della Diocesi; quali ò per la lontananza non possono essere commodamente sotto il gouerno d' alcuna congregazione, nè capo Diocesano; ò se bene per la vicinanza potrebbero essere assegnate, & raccomandate ad alcuna delle congregazioni, ò capi Diocesani, nondimeno per maggior bene della compagnia, & di quelle istesse scuole, si giudica expediente, che per alcuno tempo siano immediatamente sotto il gouerno particolare della congregazione generale.

È tutta questa partitione, & assegnatione, ò subalternatione di scuole in particolare alla congregatione generale, ouero alle congregationi & capi diocesani, si faccia dal Reuerendissimo Vescouo, come a lui parerà expediente; & nondimeno siano sempre vguualmente soggette al gouerno vniuersale della congregatione generale tutte le scuole particolari della Città, & della Diocese, & insieme le congregationi Diocesane, & i suoi priori & capi Diocesani, d'ogni forte che siano.

Non s'intende essere legittimamente eretta compagnia, scuola, ne congregatione nella Città, nè fuori nella Diocese, nè essere partecipe delle Indulgenze & Priuilegi a questa Compagnia concessi da Sommi Pontefici, & da Reuerendissimi Vescouo, se non dopò che sia eretta, ò confermata per lettere ò patenti del Reuerendissimo Vescouo, & sarà nel libro della congregatione generale, & ordinata sotto il gouerno particolare, ò della congregatione generale, ò d'alcuna delle congregationi, ò capi diocesani.

Dell' institutione della Congregatione Generale, & sue parti.

Cap. II.

Principalmente perche vi sia sempre numero de' Sacerdoti bene instrutti nelle cose della compagnia, & affezionati ad essa, per poterli impiegare in vari officij & imprese d'essa compagnia; siano sei Sacerdoti chiamati assistenti, & più, e meno secondo la grandezza della Città, & Diocese, & copia de' buoni Sacerdoti, a giudicio del Reuerendissimo Vescouo.

Siano anco dodeci i fratelli chiamati primarij della compagnia, quali possono essere Ecclesiastici, & laici.

Saranno gli vni & gli altri di questi, de' più graui, maturi, & sufficienti della Compagnia stabilita in essa, & che nell'opere siano conosciuti più diligenti, & più gelanti del seruitio di Dio Nostro, della salute del prossimo, & dell'accrescimento della compagnia. Doueranno essere disobligati & disc-

cupati più che sia possibile d'ogni carico & officio d'altra amministrazione, etiam di scuole, & luoghi pii, & molto più da obligo ordinario di residenza quotidiana, come Parochi, & Canonici di Chiesa collegiate, & altri obligati a gli diuini officij, quotidiani in choro, Priori, Tesoreri, & Cancellieri de' luoghi, ò scuole pie, & anco da ogni officio incomparabile in essa compagnia, come de' Priori & sottopriori di scuole particolari.

L'electione de' gli assistenti si farà dal Reuerendissimo Vescouo liberamente, come gli parerà; & questi dureranno nell'officio a beneplacito di esso Vescouo. Li primarij doueranno esser eletti con la nomina da farsi con bollettini secreti nella congregatione generale, e poi la libera electione del Reuerendissimo Vescouo, nel modo posto qui a basso, doue si tratta dall'electione del Priore generale; il qual Vescouo potrà eleggere, & deputare in questo luogo di Primario, ouero vno de' i nominati della congregatione generale, ouero altro (pur che sia del numero de' i fratelli stabiliti) secondo che al suo giudicio parerà meglio nel Signore, & gli farà poi lettere patenti della sua deputazione.

Dureranno questi nel loro officio sei anni: dopò il quale spatio necessariamente staranno vacanti almeno duoi anni da questo officio de' Primarij, & anco da quello posto qui a basso de' coadiutori.

Ilche acciò non sia in pregiudicio del buon gouerno della Compagnia, rispetto della mutatione de' gli huomini più informati delle cose sue, si faccia ogni anno la mutatione solo di suoi Primarij, cominciando il primo anno di mano in mano gli altri duoi prossimi in ordine.

Durante anco lo spatio delli sei anni, sarà in facoltà del Reuerendissimo Vescouo ad ogni tempo, per qualunche causa a lui parerà essere così expediente nel Signore, mutare, e riuocare ciascuno di loro; & rimettere altri in loro scontro in quel luogo.

Nelli sodetti assistenti & Primarij congiunti al Priore & Sottopriore generale,

li, de